



ALLEGATO DI LETTERA “B” alla Determina n. ____ del _____

CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA E L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER LA FREQUENZA PRESSO LA SOC DI U.O. DI DERMATOLOGIA I DEL P.O. PIERO PALAGI - VIALE MICHELANGIOLO, 41 – 50125 FIRENZE (FI), AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA FUORI RETE FORMATIVA

- **L'Università degli Studi di Chieti-Pescara**, di seguito denominata semplicemente Università, (C.F. 93002750698), nella persona del Prof. Paolo Amerio direttore della scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia delegato D.R. n_1900/2023___ del _06/12/2023___con il quale i Direttori/Coordinatori della Scuole di Specializzazione di area medica sono stati delegati alla firma delle Convenzioni per il perfezionamento di attività formative professionalizzanti/svolgimento tirocini presso strutture sanitarie italiane non ricomprese nella rete formativa della Scuola di Specializzazione) del rettore Rettore dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara presso la quale è domiciliato, per la carica, il quale interviene al presente atto salvo delibera del Consiglio di Amministrazione

E

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Area Amministrazione del personale Dott. Michele Clemente, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 1293 del 10.11.2023

PREMESSO CHE

- in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini *curriculari*;

VISTO

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa

CONSIDERATO CHE

- è interesse di entrambe le parti fornire ai medici specialisti in formazione l'opportunità di una formazione qualificata anche al di fuori della rete formativa di ciascuna scuola anche per venire incontro ad esigenze individuali;
- l'Azienda USL Toscana Centro fa parte della rete formativa di scuole di specializzazioni afferenti ad Atenei diversi dall'Università degli Studi di Firenze

Preso atto della nota di autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e venereologia __, rilasciata in data, 29/11/2023 con la quale si autorizza il medico in formazione specialistica **Dr. Antonetti Paolo**__, nato a __l'Aquila il __ 06/09/1993 (C.F. NTNPLA93P06A345O) - iscritto al 4° anno della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, ad acquisire specifiche competenze nel rispetto delle linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione del contratto di formazione specialistica;

- che le strutture della rete formativa non consentono una completa acquisizione delle competenze assicurate presso la sede;
- che il potenziale formativo della S.O.C. di U.O. DI DERMATOLOGIA I del P.O. PIERO PALAGI - VIALE MICHELANGIOLO, 41 – 50125 FIRENZE (FI) è in grado di accogliere ulteriori medici in formazione specialistica rispetto a coloro i quali stanno già frequentando la medesima struttura.

STABILITO:

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione individuale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1 L'Azienda USL Toscana Centro, denominata d'ora in poi "soggetto ospitante", tenuto conto del potenziale formativo della S.O.C. di U.O. DI DERMATOLOGIA I del P.O. __ PIERO PALAGI - VIALE MICHELANGIOLO, 41 – 50125 FIRENZE (FI) di Firenze e del numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura, mette a disposizione dell'Università degli Studi, per le esigenze formative del medico specializzando Dr. Paolo Antonetti iscritto al 4° anno della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, gli spazi e le attrezzature, i servizi e i laboratori della S.O.C. di U.O. DI DERMATOLOGIA I del P.O. PIERO PALAGI - VIALE MICHELANGIOLO, 41 – 50125 FIRENZE (FI), per l'acquisizione delle competenze necessarie al completamento della formazione del medico in questione.

2. L'attività professionalizzante disciplinata dalla presente convenzione riguarda il periodo dal 5/2/2024 al __6/5/2024__ (secondo quanto stabilito nel progetto formativo).

L'attività formativa di cui al comma 2 potrà essere prorogata previo accordo scritto fra le parti ed accettazione del medico in formazione specialistica. L'attività avrà comunque inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

ART. 2

1. L'utilizzazione degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e dei laboratori di cui all'art. 1 per l'attività di formazione deve avvenire nei modi e nei limiti fissati dalle normative universitarie in materia ed in particolare secondo il programma formativo, previsto dal successivo art. 3, del medico in formazione specialistica che accede

alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, nonché dalle normative e regolamenti in vigore dell'Azienda USL Toscana Centro.

ART. 3

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce ed aggiorna il programma formativo che dovrà essere seguito dal medico in formazione specialistica in _Dermatologia e Venereologia _a per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso la S.O.C. di U.O. DI DERMATOLOGIA I del P.O. PIERO PALAGI - VIALE MICHELANGIOLO, 41 – 50125 FIRENZE (FI) e ciò al solo fine dell'acquisizione delle competenze altrimenti non acquisibili all'interno della "rete formativa".
2. Compete al Consiglio della Scuola definire per lo specializzando il relativo programma formativo.

ART. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a verificare, attraverso il proprio personale appositamente preposto, le attività effettuate dallo specializzando con specifico riferimento al programma formativo, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione. Lo specializzando è tenuto a riportare dettagliatamente numero e tipo di attività svolta sui registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dal personale appositamente preposto.
2. Al termine del periodo di frequenza, il soggetto ospitante si impegna a produrre all'Università idonea documentazione certificante le attività formative svolte dal medico in formazione, specificando la tipologia e il numero delle attività effettivamente eseguite.

ART. 5

1. Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del D.Lgs n. 368/1999, la copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'Azienda USL Toscana Centro, presso cui avviene la formazione specialistica.
2. In caso di infortunio, il Soggetto ospitante è tenuto, nel più breve tempo possibile, ad informare la Scuola di specializzazione di appartenenza ed a porre in essere tutti gli adempimenti previsti presso le strutture competenti.

ART. 6

1. Il Responsabile della formazione del medico in formazione specialistica è il Prof. _Paolo Amerio , Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia - Università degli Studi di Chieti-Pescara.
2. L'attività professionalizzante presso il soggetto ospitante si svolge sotto la guida, controllo e tutoraggio del Prof. Emiliano Antiga e del Prof. Nicola Pimpinelli Direttore della S.O.C. U.O. DI DERMATOLOGIA I del P.O. PIERO PALAGI - VIALE MICHELANGIOLO, 41 – 50125 FIRENZE (FI), il quale sarà responsabile della certificazione del tirocinio svolto dal medico in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

ART. 7

1. La presente convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.
2. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica, viene esclusivamente corrisposto dall'Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 8

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Firenze.

ART. 9

1. Sulla base del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il medico in formazione specialistica della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia che accederà alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

ART. 10

1. L'Università ha l'obbligo di:

- formare il medico in formazione specialistica, prima dell'inizio dell'attività formativa, sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 s.m.i. e accordo Stato Regioni del 2011;
- di far espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il medico specializzando per poter essere ammesso all'espletamento dell'attività formativa deve essere provvisto del "Giudizio di Idoneità" finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

2. Sarà cura del soggetto ospitante fornire al medico specializzando le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Ente, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

3. Il medico specializzando è tenuto ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

ART. 11

1. Le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018, il Reg. Ue 679/16 ed i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura aziendale e universitaria, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E' diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

3. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Azienda e l'Università, ciascuno per quanto riguarda i propri dati; Responsabile del Trattamento dati per l'Azienda è l'Avv. Michele Morriello, per l'Università è il Dott.

4. Lo specializzando che accederà alle strutture messe a disposizione dall'Azienda, è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività formativa.

ART. 12

1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche

potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti.

2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale”.

ART. 13

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante del medico in formazione specialistica, **dal 5/2/2024 al 6/6/2024** (secondo quanto riportato nel progetto formativo) e potrà essere prorogata previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse.

ART. 14

1. Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

ART. 15

1. Le spese di bollo, se dovute sono a carico del soggetto promotore.

2. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.

3. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

4. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Università degli studi di Chieti-Pescara : ateneo@pec.unic.it

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Area Amministrazione del Personale

(Dr. Michele Clemente)

f.to digitalmente

Per l'Università degli Studi di Chieti-Pescara

Il delegato dal Rettore

(Prof. Paolo Amerio)

f.to digitalmente